STATUTO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI

TITOLO I

Costituzione e scopi dell'U.S.I.C

Articolo 1 – (Costituzione, denominazione e sede)

*1. L' **U.S.I.C.** quale associazione professionale a carattere sindacale tra militari è costituita tra il personale in servizio (anche in ausiliaria) di ogni ruolo e categoria dell'Arma dei Carabinieri aderente al presente Statuto.*

*2. Il logo grafico dell'**U.S.I.C.** è riprodotto nell'allegato A) del presente statuto ed è sempre accompagnato dalla dizione "**U.S.I.C.**".*

*3. La sigla e il simbolo **U.S.I.C.** appartengono esclusivamente all' **U.S.I.C.** e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.*

*4. La sede centrale dell'**U.S.I.C.** è a 00185 Roma in Via del Castro Pretorio 30.*

Articolo 2 - (Finalità)

1. *L'**U.S.I.C, Associazione Professionale a carattere sindacale tra militari** non persegue fini di lucro ed è costituito al fine di garantire, ex art. 39 della Costituzione, la libera organizzazione sindacale ed è soggetto a rendiconti annuali.*

   Il diritto alla libera organizzazione sindacale è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione e persegue le seguenti finalità:

a) *promuovere, attuare e favorire la democraticità e la neutralità (ex artt. 97 e 98 della Costituzione) delle Forze armate e degli organi centrali e periferici che la compongono, nella considerazione che l'ordinamento delle forze armate si uniforma allo spirito democratico della Repubblica e deve garantire la partecipazione degli iscritti nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità efficienza e prontezza operativa;*

b) rappresentare, promuovere, curare e tutelare in ogni sede: sindacale, sociale, storica, giurisdizionale ed amministrativa gli interessi morali, economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali i diritti e gli interessi collettivi dei propri iscritti quali membri dell'associazione professionale a carattere sindacale, di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero;

c) rappresentare i diritti e gli interessi collettivi del personale dell'Arma dei Carabinieri, in tutti gli organismi ed i contesti sociali in cui sia richiesta, prevista od opportuna una rappresentanza sindacale della categoria nonché dinnanzi ai competenti organi amministrativi e giudiziari;

*d) salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia dell'**U.S.I.C.** da qualsiasi condizionamento esterno ed interno, nonché l'estraneità alle competizioni politiche e amministrative;*

e) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà finalizzate a concretizzare il miglioramento e l'armonizzazione dei trattamenti giuridici ed economici nonché sinergie culturali e professionali per una coordinata operatività interforze, fermo restando il divieto di sciopero e di aderire ad altre associazioni sindacali non militari;

f) promuovere la solidarietà, l'etica professionale, il prestigio, la professionalità del personale dell'Arma dei Carabinieri, la trasparenza e la cura del benessere

del personale da parte delle Amministrazioni e degli organismi sociali, la proiezione culturale internazionale finalizzata ad omogeneizzare i trattamenti economici e normativi e la formazione del dipendente pubblico in aderenza con il principio di uguaglianza e pari opportunità rafforzando la partecipazione femminile;

g) garantire la rieleggibilità di chi abbia svolto il mandato quadriennale e la tutela degli interessi di tutti gli iscritti nel rispetto del principio di pari opportunità rafforzando la partecipazione femminile;

2. È esclusa dalle competenze e dalle finalità statutarie la trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale.

*3. L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari è estranea alle competizioni politiche e amministrative di qualsiasi livello. È fatto divieto all'**U.S.I.C.** e ai suoi iscritti di aderire ad altre associazioni sindacali.*

4. Tutte le cariche sono elettive ed hanno durata massima di quattro anni.

Articolo 3 – (Indipendenza e Autonomia)

*1. L'**U.S.I.C.** è un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che cura la tutela collettiva dei diritti e gli interessi dei propri rappresentati, salvaguardo l'indipendenza e l'autonomia della propria azione sindacale da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa far deviare i fini per cui il legislatore ha previsto la libertà di associazione sindacale democratica.*

2. L'Associazione si amministra e persegue le proprie finalità nella più assoluta indipendenza nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto di coesione interna, efficienza e prontezza operativa. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle forze armate ed ai corpi di Polizia ad ordinamento militare.

Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi istituzionali.

Articolo 4 – (Adesioni e Cooperazione)

*1. L'**U.S.I.C.**, quale associazione professionale a carattere sindacale tra militari, al fine esclusivo di realizzare le finalità statutarie, può relazionarsi con federazioni di sindacati e/o associazioni nazionali ed esteri, nonché con libere associazioni culturali apartitiche finalizzate alla soluzione di problemi del personale militare ed alla valorizzazione dei fini istituzionali nei confronti dei cittadini.*

2. Può altresì cooperare con altre associazioni nazionali o straniere le cui finalità coincidano con i principi statutari e con gli interessi professionali dei militari dell'Arma dei Carabinieri.

Resta inteso che ha comunque l'obbligo di astenersi dall'avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni.

TITOLO II

Organizzazione territoriale e centrale dell'U.S.I.C.

Articolo 5 - (Organizzazione)

*L' **U.S.I.C.** è strutturato nei seguenti livelli territoriali:*

- *Organizzazione Locale*
- *Organizzazione Provinciale*
- *Organizzazione Regionale*
- *Organizzazione Nazionale.*

Articolo 6 - (Strutture Organizzative Territoriali)

1. Le strutture territoriali sono costituite dai seguenti organismi, tutti elettivi:

a) la Segreteria di Sezione;

b) la Segreteria Provinciale;

c) il Consiglio Regionale;

d) la Segreteria Regionale;

e) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Articolo 7 - (Struttura Organizzativa Centrale)

1. La struttura centrale è composta dai seguenti organi:

a) il Congresso Nazionale

b) l'Ufficio di Presidenza;

c) la Segreteria Nazionale;

d) il Direttivo Nazionale;

e) gli Uffici, i Comitati e le Commissioni nazionali;

f) il Consiglio Nazionale;

g) il Collegio Nazionale dei Probiviri;

h) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

TITOLO III

Funzioni e Composizione delle Strutture Territoriali

Articolo 8 - (La Segreteria di Sezione)

1. La Segreteria di Sezione costituisce la struttura operativa primaria dell'associazione. Essa assume la denominazione della località ove viene costituita.

2. La Segreteria di Sezione è composta dal Segretario della Sezione e dal Vice Segretario di Sezione.

3. Il Segretario di Sezione:

a) svolge l'attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali provvedendo alla pubblicazione delle comunicazioni sul sito dall'associazione Professionale;

b) recepisce ed accoglie i problemi del personale risolvendoli, se possibile, sul posto o rappresentandoli alla Segreteria Provinciale;

c) cura il proselitismo ed il tesseramento;

d) vigila ed è responsabile dell'osservanza dello Statuto.

Articolo 09 - (La Segreteria Provinciale)

1. La Segreteria Provinciale attua le direttive Regionali e Nazionali.

2. Cura l'attività di propaganda e proselitismo in ambito provinciale e raccorda le attività con la Segreteria Regionale.

3. Nell'ambito della Segreteria Provinciale, per specifici settori di attività dell'associazione, possono essere deliberati incarichi da attribuire ai Segretari Provinciali, su proposta del Segretario Generale Provinciale e con delibera della Segreteria.

4. La Segreteria Provinciale è composta:

a) dal Segretario Generale Provinciale;

b) dal Segretario Generale Provinciale Aggiunto che coadiuva il Segretario Generale Provinciale;

c) dai Segretari Provinciali, in numero non superiore a 5.

7. Nelle province aventi un numero di iscritti superiore a 100 possono essere previsti 2 Segretari Generali Provinciali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Provinciale in caso di assenza o impedimento.

Articolo 10 - (Il Consiglio Regionale)

1. Il Consiglio Regionale è organo deliberante sulla politica a carattere sindacale in ambito regionale.

2. Esamina per l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno successivo presentato dalla Segreteria Regionale, entrambi i bilanci dovranno essere resi pubblici e conoscibili mediante pubblicazione sul sito dell'associazione non oltre dieci giorni dalla loro approvazione.

3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Regionale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Regionale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.

4. Esso è composto:

a) dai componenti la Segreteria Regionale;

b) dai Segretari Generali Provinciali;

c) dai Consiglieri Regionali, nel numero massimo del 10% degli iscritti regionali comunque, con la presenza di almeno un consigliere per ogni provincia. Il numero complessivo di consiglieri da eleggere in aggiunta ai Segretari di cui alla lettera a) e b), viene stabilito all'inizio del Congresso.

Articolo 11 - (La Segreteria Regionale)

1. La Segreteria Regionale attua le delibere del Consiglio Regionale, le direttive Nazionali ed è responsabile dell'osservanza della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.

2. Essa è composta:

a) dal Segretario Generale Regionale;

b) dal Segretario Generale Regionale Aggiunto che coadiuva il Segretario Generale Regionale;

c) dai Segretari Regionali in numero non superiore a 19.

3. Nelle regioni aventi un numero di iscritti superiore a 500 possono essere previsti 2 Segretari Generali Regionali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Regionale in caso di assenza o impedimento.

4. Il Segretario Generale Regionale è il rappresentante legale dell'associazione a livello regionale. Esso, vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché dell'attuazione delle disposizioni impartite anche dagli organi centrali.

5. Il Segretario Generale Regionale coordina le attività dei Segretari Generali Provinciali nell'ambito del territorio di competenza.

La Segreteria Regionale può conferire il titolo "Emerito" al Segretario Generale Regionale che al termine del proprio mandato, si sia particolarmente distinto per il contributo apportato e per il prestigio conferito all'Associazione. Le prerogative di "Emerito" sono disciplinate da apposito regolamento approvato dalla Segreteria Nazionale. Il Titolo di "Emerito" non comporta funzioni/cariche/qualifiche se non all'interno all'Apcsm e che tale titolo non ha rilevanza esterna, salvo delega espressa da parte del Segretario Generale Regionale ai fini rappresentativi.

Articolo 12 - (Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti)

1. *Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione regionale e può essere composto anche da membri esterni l'associazione esperti nelle materie giuridiche e contabili. Il Collegio Regionale dei Revisori verifica:*

a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;

b) la documentazione dello stato patrimoniale.

2. *Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Regionale per l'approvazione.*

3. *Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.*

Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

4. Di ogni intervento del Collegio, i componenti redigono il verbale e lo sottoscrivono. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Regionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Regionale.

TITOLO IV

Composizione e Costituzione degli Organi Centrali

Articolo 13 - (L'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Associazione professionale a carattere sindacale tra militari è costituita dal Presidente e da un Vice Presidente che lo coadiuvano, tutti eletti dal Congresso Nazionale.

2. La carica di Presidente è conferita elettivamente a chi possa dare, con il proprio operare e la propria storia, particolare lustro e risalto interno ed esterno ed alle sue finalità.

3. Egli rappresenta l'unità dell'associazione ed è il garante dell'osservanza delle norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici dell'Associazione professionale a carattere sindacale. A tal fine convoca, anche su richiesta del Segretario Generale, il Collegio Nazionale dei Probiviri che presiede.

4. Il Presidente dell'associazione prende parte quale componente con diritto di voto alle riunioni della Segreteria Nazionale, presieduta e convocata dal Segretario Generale, ed alle riunioni del Direttivo Nazionale. Presiede inoltre il Consiglio Nazionale.

5. Unitamente al Segretario Generale, il Presidente cura i rapporti con l'esterno, con le Istituzioni e con altre Associazioni Nazionali e Straniere.

6. Il Segretario Generale può delegare al Presidente la trattazione di questioni d'interesse nazionale nonché specifici rapporti con l'Amministrazione della Difesa. Su tali punti il Presidente riferisce direttamente al Segretario Generale.

Articolo 14 - (La Segreteria Nazionale)

1. La Segreteria Nazionale attua la politica dell'Associazione in aderenza alle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale ed assicura la direzione delle attività dell'Associazione e il rapporto con le strutture territoriali.

2. I membri della Segreteria Nazionale eletti sono incaricati di rappresentare l'associazione nei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione e possono intervenire in quelle di contrattazione articolata sul territorio, nel caso in cui venga eventualmente introdotta per legge tale procedura di negoziazione della disciplina del lavoro.

3. La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza. Tali ultime devono essere sottoposte alla ratifica dell'organo ordinario competente.

4. I Componenti della Segreteria Nazionale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle

normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alla struttura nazionale.

5. Essa è composta:

a) dal Segretario Generale;

b) dal Segretario Generale Aggiunto;

c) da un massimo di 9 Segretari Nazionali;

d) dal Tesoriere o Segretario Amministrativo, (il quale per il suo compito, può avvalersi di personale specializzato o anche di massimo tre collaboratori scelti tra i Consiglieri Nazionali), egli risponde per i compiti amministrativo-contabili, direttamente al Segretario Generale

6. Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell'associazione a livello nazionale. Egli pianifica e predispone, con la Segreteria Nazionale, tutte le attività necessarie a dare impulso ed a realizzare le attività statutarie; coordina i Segretari Nazionali ed assegna agli stessi eventuali deleghe; convoca e presiede la Segreteria Nazionale; coordina le attività della Segreteria Nazionale; convoca e presiede il Direttivo Nazionale.

7. Il Segretario Generale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto 6 dal Segretario Generale Aggiunto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Al Segretario Generale Aggiunto ed ai Segretari Nazionali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche dell'associazione così come deliberate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

8. La Segreteria Nazionale oltre agli Uffici di cui all'articolo 15 può istituire altri Uffici, Comitati e Commissioni con specifiche competenze. I responsabili degli Uffici, Comitati e Commissioni si raccordano direttamente con il Segretario Generale o con un componente della Segreteria Nazionale delegato dal predetto.

9. I componenti della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Nazionale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto.

10. Garantiscono l'interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale.

La Segreteria Nazionale può conferire il titolo "Emerito" al Segretario Generale che al termine del proprio mandato, si sia particolarmente distinto per il contributo apportato e per il prestigio conferito all'Associazione. Il medesimo titolo può essere attribuito con le stesse modalità anche ai Segretari Nazionali cessati dalla carica che abbiano reso analoghi e rilevanti meriti. Le prerogative di "Emerito" sono disciplinate da apposito regolamento approvato dalla Segreteria Nazionale. Il Titolo di "Emerito" non comporta funzioni/cariche/qualifiche se non all'interno all'Apcsm e che tale titolo non ha rilevanza esterna, salvo delega espressa da parte del Segretario Generale ai fini rappresentativi.

Articolo 14 bis – (Area Ufficiali/Dirigenti)

1. *La Segreteria Nazionale Area Ufficiali/Dirigenti, inserita nella Segreteria Nazionale, è dotata di autonomia economica e decisionale e risponde al Segretario Generale che definisce gli indirizzi politici anche dell'Area Ufficiali/Dirigenti.*
2. *L'area ufficiali/Dirigenti è composta a un Segretario Nazionale del ruolo con delega specifica e di un massimo di due Segretari Nazionali aggiunti quali collaboratori. La delega di segretario di Area, al pari delle funzioni e deleghe assunte dai Segretari Nazionali, avrà rapporti con l'Amministrazione ed enti esterni, relativamente all'area di contrattazione dirigenziale.*

3. *A livello Regionale sono istituite delle articolazioni dell'Area Nazionale Ufficiali/Dirigenti costituite da un numero massimo di due referenti per le Regioni con numero massimo di quattro provincie e quattro referenti per le provincie pari o superiori al numero di cinque, eletti dal Congresso Regionale e che si aggiungono alla composizione della Segreteria Regionale di cui all'art. 11.*
4. *I referenti di Area, che hanno specifiche competenze di Area Ufficiali/Dirigenti, rispondono al Segretario Nazionale d'Area Ufficiali/Dirigenti e possono confrontarsi con i Segretari generali regionali per le attività di comune interesse. Essi hanno diritto a tutte le prerogative previste per le APCSM rappresentative.*

Articolo 15 - (Gli Uffici, i Comitati e le Commissioni nazionali)

1. All'interno dell' associazione sono istituiti l'Ufficio Studi, l'Ufficio Relazioni Esterne, l'Ufficio Disciplina, l'Ufficio Comunicazione ed Immagine, l'Ufficio Info-Europa, l'area Disciplina, l'area Sanitaria, l'area Pensioni, con la finalità di approfondire e seguire tematiche di particolare interesse per le attività dell'associazione Professionale in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale dalla quale dipendono, e di interloquire direttamente con l'Amministrazione dei Responsabili e dei componenti degli " Uffici, Comitati, Commissioni" dipendenti dalla Segreteria Nazionale.

Al fine di garantire l'attività di comunicazione ai mezzi di informazione di massa, è altresì istituito l'Ufficio Stampa, con la funzione di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dall'interno dell'associazione verso gli organi di informazione.

Ai singoli Dirigenti Sindacali è data la facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

*2. I componenti ed il Responsabile degli Uffici di cui al punto 1. sono eletti dalla Segreteria Nazionale tra gli iscritti ed i quadri dell'**U.S.I.C.** che possiedono particolari capacità professionali o a soggetti esterni all'associazione. La stessa Segreteria Nazionale può revocare l'incarico motivandolo.*

Articolo 16 - (Il Direttivo Nazionale)

1. Il Direttivo Nazionale attua, unitamente alla Segreteria Nazionale, le delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, testi consultabili al pubblico, entro dieci giorni dalla loro approvazione, ai sensi dell'art 10 comma 2.

2. I componenti del Direttivo Nazionale, quali Dirigenti Nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessità di tutto il territorio.

3. Ad essi, per specifiche materie da attuare in stretto contatto con la Segreteria Nazionale, possono essere conferite deleghe su proposta del Segretario Generale e con delibera della Segreteria Nazionale.

4. Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno due volte l'anno dal Segretario Generale o su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale.

5. Alle riunioni del Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Responsabili degli Uffici, Comitati e Commissioni di cui al presente statuto.

6. I componenti del Direttivo Nazionale svolgono le loro attività statutarie a livello centrale anche singolarmente.

*7. Il Direttivo Nazionale redige ed approva i Regolamenti congressuali per la elezione degli Organi costituenti l'organizzazione centrale e territoriale dell'**U.S.I.C.**.*

8. Il Direttivo Nazionale è composto:

a) dall'Ufficio di Presidenza;

b) dai componenti la Segreteria Nazionale

c) dai Segretari Generali Regionali;

d) da un massimo di ulteriori 25 componenti scelti tra coloro che hanno dato particolarmente lustro all'Associazione o che si distinguono per particolari capacità e professionalità.

*9. Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione dell'Associazione**.** ed il necessario coordinamento delle strutture in cui essa si articola.*

Articolo 17 - (Il Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberativo della politica di tutela collettiva dei diritti e degli interessi degli iscritti tra un Congresso e l'altro.

2. È presieduto dal Presidente dell'Associazione Professionale e si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei suoi componenti.

3. Il Consiglio Nazionale è composto:

a) dai componenti il Direttivo Nazionale;

b) da un massimo di ulteriori 40 Consiglieri Nazionali.

Articolo 18 - (Il Collegio Nazionale dei Probiviri)

1. *Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna.*

2. *E composto da membri iscritti all'Associazione Professionale e/o da membri esterni nel possesso di competenze specifiche nelle materie economico giuridiche.*

2. Delibera in merito alle violazioni statutarie e regolamentari ed irroga le conseguenti sanzioni nei confronti dei componenti gli organi delle strutture provinciali, regionali e nazionali e degli iscritti.

3. È titolare della potestà di convalida, di modifica e di revoca delle sanzioni di cui al Titolo VIII del presente Statuto.

4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera a maggioranza, è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto:

a) dal Presidente dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo presiede;

b) da 4 membri di cui 2 effettivi e 2 supplenti, che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

Articolo 19 - (Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione della struttura centrale e verifica:

a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;

b) la documentazione dello stato patrimoniale.

2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale che, su quanto emerso dalla verifica, deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione.

3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

Può essere composto anche da soggetti non iscritti ma debbono possedere specifiche competenze nelle materie contabili e/o giuridiche

4. Il Collegio, su incarico della Segreteria Nazionale, svolge altresì compiti ispettivi di controllo sugli organi territoriali.

5. Il finanziamento dell'associazione è alimentato dalle sole quote associative, da versare esclusivamente con delega sindacale.

TITOLO V

Elezioni, Congressi e Documentazione

Articolo 20 – (Elezioni e Congressi)

1. *La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrale dell'associazione. avviene attraverso le fasi elettive congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni 4 anni, in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale.*
2. *Tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari territoriale debbono possedere le competenze definite nell'articolo 5 della Legge 46/2022.*
3. *Ogni articolazione periferica, deve relazionarsi, per il tramite dei singoli Segretari Provinciali e/o Regionali e delle rispettive Segreterie con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competente a livello areale e comunque non inferiore al regionale con riferimento alle tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.*
4. *La durata delle cariche non può essere frazionata ed è disciplinata a norma di Legge di cui al D.Lgs 66/2010;*
5. *Coloro che hanno ricoperto le cariche in ossequio al D.Lgs 66/2010 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni.*

6. L'elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale dell'associazione avvengono per mezzo di congressi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi con delibera del Direttivo Nazionale.

7. Il regolamento congressuale dovrà essere redatto nel rispetto delle linee guida delle norme statutarie e regolamentari.

8. All'apertura di un congresso, a qualsiasi livello, si dovrà procedere alla elezione:

a) del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore del Congresso;

b) del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo dettagliato e cronologico, tutti i lavori del congresso;

c) della Commissione Verifica Poteri, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale;

d) la Commissione Elettorale, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale;

E fatto divieto di iscrizione per i militari in truppa di cui all'articolo 627 comma 8 del codice di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 limitatamente agli allievi, ai sensi dell'articolo 1 L. n. 46/2022, nonché per coloro che ricoprono la cariche di vertice di cui agli articoli 32 e 40 del codice di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ai sensi dell'articolo 8 c. 3 l. 46/2022.

Le cariche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e devono rispettare il principio di parità di genere e possono essere ricoperte solo da militari in servizio che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio.

Articolo 21 – (Elezioni presso le Segreterie di Sezione)

1. Per la elezione dei componenti delle Segreterie di Sezione e dei delegati ai congressi provinciali, si procede con elezioni da tenersi nell'ambito delle Sezioni stesse e con le modalità previste dal Regolamento.

2. Gli iscritti della Sezione eleggono:

a) il Segretario;

b) il Vice Segretario della Sezione, in numero stabilito al punto 3 lett. a) e b) dell'articolo 8;

c) i delegati al Congresso Provinciale.

Articolo 22 – (Il Congresso Provinciale)

1. Il Congresso Provinciale è composto:

a) dai componenti la Segreteria Provinciale uscente;

b) dai delegati eletti dalle Sezioni locali.

2. Il Congresso elegge:

a) il Segretario Generale Provinciale;

b) il Segretario Generale Provinciale Aggiunto, in numero stabilito all'articolo 09;

c) i Segretari Provinciali, in numero stabilito all'articolo 09;

d) i Delegati al Congresso Regionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi;

Articolo 23 – (Il Congresso Regionale)

1. Il Congresso Regionale è composto:

a) dai componenti la Segreteria Regionale uscente;

b) dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali.

2. Il Congresso Regionale elegge:

a) Il Segretario Generale Regionale;

b) il Segretario Generale Regionale Aggiunto, in numero stabilito ai punti 2, lettera b), e 3 dell'articolo 11;

c) i Segretari Regionali, in numero stabilito al punto 2, lettera c), dell'articolo 11;

d) il Consiglio Regionale, come previsto al punto 4 dell'articolo 10;

e) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, di cui al punto 3 dell'articolo 12.

Articolo 24 – (Il Congresso Nazionale)

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione e si riunisce ogni quattro anni.

2. Fissa gli indirizzi politici dell'Associazione, delibera le linee programmatiche da attuarsi nell'arco del quadriennio e delibera le modifiche statutarie che divengono vincolanti dal momento della loro approvazione. Delega al Direttivo o al Consiglio Nazionale eventuali richieste di modifiche statutarie tra un Congresso e l'altro.

3. Il Congresso Nazionale è composto:

a) dall'Ufficio di Presidenza uscente;

b) dalla Segretaria Nazionale uscente;

c) dal Direttivo Nazionale uscente;

d) dai Segretari Generali Regionali eletti.

4. Esso elegge:

a) il Presidente

b) il Vice Presidente;

c) il Segretario Generale;

d) il Segretario Generale Aggiunto;

e) i Segretari Nazionali;

f) i componenti del Direttivo Nazionale di cui al punto 8 dell'articolo 16;

g) i componenti del Consiglio Nazionale di cui al punto 3 dell'articolo 17;

h) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

i) il Collegio Nazionale dei Probiviri;

l) il Tesoriere o Segretario Amministrativo.

TITOLO VI

Designazione, sostituzione, integrazione e costituzione nuove strutture

Articolo 25 – (Designazione di rappresentanti)

*1. La Segreteria Nazionale, le Segreterie Regionali e quelle Provinciali, nei rispettivi ambiti e ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, designano – a maggioranza – i propri rappresentanti sindacali dell'**U.S.I.C.**, in modo da assicurarne:*

a) la rappresentatività e la funzionalità;

b) la competenza nelle materie da trattare;

c) l'assoluta indipendenza dell'Associazione.

2. L'organo designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere l'incarico. I designati devono dare tempestiva comunicazione a detto organo a riguardo dei problemi che possono interessare il l'associazione e relazionare, senza ritardo, su quanto emerso dall'attività svolta.

Articolo 26 – (Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti)

1. Qualora, tra un Congresso e l'altro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si viene a determinare la mancanza di un componente eletto, ovvero la necessaria integrazione di un componente, questo viene sostituito o integrato previa delibera dall'organo statutario competente, che per le strutture provinciali e regionali si individua nel Consiglio Regionale, mentre per la struttura nazionale si individua nella Segreteria Nazionale.

2. L'organo che procede a quanto previsto dal punto 1, ha l'obbligo di redigere apposito verbale da tenere agli atti fino alla scadenza del mandato del Congresso, e di inviarlo in copia:

a) alla Segreteria Regionale e Nazionale, se il provvedimento è stato adottato dal Consiglio Provinciale;

b) alla Segreteria Nazionale, quando il provvedimento viene adottato dal Consiglio Regionale;

3. La Segreteria Nazionale comunica alle Segreterie Regionali il provvedimento adottato dal Direttivo Nazionale.

Tale documento verrà comunque pubblicato sul sito istituzionale

Sino alla sostituzione del nuovo componente eletto, il vecchio componente continuerà a mantenere la carica investita

Articolo 27 (casi di ineleggibilità)

Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche sindacali:

1. *I militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;*
2. *I militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10 comma 1 del Dlgs 31.12.2012, n 235;*
3. *I militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;*
4. *Gli ufficiali che rivestono l'incarico di Comandante di Corpo.*
5. *I militari che rivestono cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 di cui al D.lgs 15 marzo 2010 n. 66.*

Articolo 28 - (Costituzione nuova struttura)

1. Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statutari dell'Associazione, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il provvedimento viene adottato dalla Segreteria Nazionale.

Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione a tutte le strutture territoriali ed al Direttivo Nazionale che è chiamato a ratificarlo nella prima riunione utile.

2. Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione il provvedimento è assunto dalla Segreteria Provinciale e ratificato dal Consiglio Provinciale nella prima riunione utile. La Segreteria Provinciale invia copia del provvedimento alla Segreteria Regionale e Nazionale.

TITOLO VII

Incompatibilità e Trasparenza

Articolo 29 - (Incompatibilità)

1. L'incompatibilità si determina in una delle condizioni appresso riportate:

a) La carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con altre cariche a livello nazionale e con quelle delle Segreterie, o Collegi dei Revisori dei Conti, Regionali e Provinciali. Non vi è incompatibilità con la carica di Presidente del Sindacato che peraltro presiede il Collegio.

b) La carica di componente del Collegio Nazionale, Regionale e Provinciale, dei Revisori dei Conti è incompatibile con altre cariche di Segreteria o Collegi a livello nazionale, regionale o provinciale.

c) È incompatibile l'iscrizione ad altre organizzazioni sindacali militari di coloro che ricoprono cariche o cui sono stati affidati incarichi nell'ambito dell'associazione.

d) La carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Regionali e Provinciali ed ai Collegi nazionali, regionali e provinciali.

Articolo 30 - (La Trasparenza)

1. Tutte le attività comunque svolte dagli organi componenti le strutture dell'associazione devono essere ispirate ai principi della democraticità, della trasparenza, dell'onestà, della lealtà, della chiarezza, di neutralità delle Forze Armate e dell'autonomia da interessi personali e competizioni politiche e amministrative.

2. È assicurata la privacy degli iscritti ed ogni violazione è passibile di sanzione disciplinare.

TITOLO VIII

Sanzioni

Articolo 31 - (Sanzioni)

1. Le sanzioni irrogabili nei confronti degli iscritti e di chi, a qualsiasi titolo, ricopra una carica o un incarico sindacale di qualsiasi livello, sono:

a) il richiamo orale;

b) il rimprovero scritto;

c) la sospensione temporanea, fino ad un anno, dalla posizione di iscritto;

d) l'espulsione, accompagnata – se del caso – dal divieto di reiscrizione;

Nei confronti degli organi dell'associazione, possono altresì essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) la rimozione degli organi direttivi delle strutture del dell'associazione

b) lo scioglimento ed il commissariamento della struttura sindacale.

2. La comunicazione all'organo competente per la valutazione dell'inosservanza delle disposizioni che possono dar luogo all'applicazione di una delle sanzioni

innanzi citate, compete ai Segretari Generali delle Segreterie, avvalendosi anche delle segnalazioni fatte pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura dell'associazione

Articolo 32 – (Il Richiamo ed il rimprovero scritto)

1. La sanzione del richiamo orale si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali che abbiano commesso lievi negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione non grave delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dall'organo superiore.

2. La sanzione del rimprovero scritto si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali che abbiano commesso negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dall'organo superiore ed aventi carattere di urgenza.

3. Competente ad irrogare la sanzione del richiamo è il Segretario Generale, su delibera della Segreteria Nazionale. Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 33 - (La Sospensione temporanea dalla posizione di iscritto all'Associazione)

1. Si applica la sospensione, a seconda della gravità della mancanza, agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali responsabili di accertata negligenza o inefficienza della struttura o della violazione delle norme statutarie e/o regolamentari o della mancata attuazione delle direttive emanate dall'organo superiore.

2. Competente ad irrogare la sanzione è il Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

Articolo 34 - (L'Espulsione dall'Associazione)

1. Per i casi previsti dall'articolo precedente, qualora ritenuti particolarmente gravi, nei confronti del manchevole si procede con la sanzione dell'espulsione.

2. La competenza ad emettere la sanzione nei confronti dell'iscritto è del Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

Articolo 35 - (Lo Scioglimento degli organi direttivi delle strutture dell'Associazione)

1. Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali è disposto a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza di una struttura periferica dell'Associazione o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o abbia comportato pregiudizio all'Associazione. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento dell'organo della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 5 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.

2. Nei casi di urgenza il provvedimento di scioglimento è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

Articolo 36 - (Il Commissariamento della struttura sindacale)

1. Il Commissariamento delle strutture territoriali è disposto per gli organi nei cui confronti è stata applicata la sanzione dello scioglimento degli organi direttivi.

2. Spetta al Segretario Generale del l'Associazione provvedere all'esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché la nomina di uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.

3. La gestione commissariale non può avere durata superiore a 6 mesi prorogabile di un ulteriore periodo di 4 mesi. Dovrà quindi essere svolto un Congresso Straordinario.

Articolo 37 - (I Ricorsi)

1. Il diritto della difesa nell'ambito di ogni procedimento amministrativo e/o disciplinare è assicurato tramite la previa contestazione formale degli addebiti, la facoltà di prendere visione degli atti, il diritto di presentare memorie e di essere sentiti personalmente.

2. Il ricorso avverso gli atti sanzionatori non ha efficacia sospensiva ed è proponibile entro trenta giorni:

a) in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri

b) in seconda istanza al Consiglio Nazionale;

3. Quando vengono adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi dell'associazione, verso i quali provvedimenti pende ricorso, l'attività sindacale del ricorrente, in pendenza di giudizio, è sospesa fino ad un termine massimo di 90 giorni.

Articolo 38 – (Le Sanzioni per gli organi direttivi centrali)

1. Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali delle medesime strutture.

2. Lo stato d'accusa, di uno o più membri di cui al primo punto, è proponibile a maggioranza del Direttivo Nazionale.

3. Il ricorso, avverso lo stato d'accusa, è ammesso: in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri; in seconda istanza al Consiglio Nazionale.

TITOLO IX

Quota Associativa – Gestione e Responsabilità amministrativa

Articolo 39 - (La Quota associativa e sua Ripartizione)

1. L'associazione Professionale a carattere sindacale tra militari è finanziato dalle sole quote associative da versare esclusivamente con delega sindacale. Il Consiglio Nazionale stabilisce la quota associativa e la misura percentuale della ripartizione fra le strutture territoriali e nazionale.

2. Qualora nell'ambito provinciale o regionale non siano state costituite le strutture e/o gli organi di gestione e fino a quando non saranno nominati ed operativi, alla gestione amministrativa-contabile delle quote associative, si provvede con iscrizione nella contabilità della Segreteria Nazionale.

Articolo 40 - (Responsabilità Amministrativa)

*1. I componenti degli organismi centrali e periferici dell'Associazione**.** che gestiscono fondi derivanti dalle quote associative, come previsto dal presente Statuto, sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque. All'assolvimento degli impegni assunti da detti responsabili, anche se a nome e per conto dell'Associazione, non si può provvedere a sanare l'obbligazione con l'utilizzo di qualsivoglia bene o fondo.*

2. Qualsiasi azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche solo previo nulla osta della Segreteria Nazionale.

*3. La Segreteria Nazionale dell'**U.S.I.C.**, per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi dell'Associazione, può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture periferiche, anche avvalendosi di consulenti esterni*

TITOLO X

Disposizioni Finali

Articolo 41 - (Disposizioni sul patrimonio dell'Associazione)

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 111, comma 4 - quinques, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460 – legge n. 46/2022:

a) durante la vita dell'Associazione Professionale a carattere sindacale tra militari, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;

b) in caso di scioglimento dell'Associazione, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

c) il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile né restituibile.

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

2. L'Associazione Professionale a carattere sindacale non persegue scopi di lucro.

Articolo 42 (La Gratuità delle cariche)

1. Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal Regolamento di applicazione dello stesso sono ricoperte a titolo gratuito, fatta eccezione per le spese effettive sostenute per la logistica e gli spostamenti, e le cariche assunte da membri esterni

Articolo 43 (Norma finale)

*1. È fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali dell'Associazione**.** di rispettare il presente statuto e di garantire la democraticità e l'assoluta legalità di ogni attività svolta in nome e per conto dell'Associazione*

2. L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non può essere costituita né può operare né raccogliere adesioni prima che sia stata iscritta nell'albo del Ministero della Difesa.